

Roma, 3 luglio 2026

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

***NEWS - Rassegna stampa***

**RASSEGNA STAMPA\_2026\_26**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Il beneficiario non può liquidare in anticipo la propria quota del trust**

La Cassazione esclude il «diritto incondizionato» del singolo beneficiario di un trust alla devoluzione (liquidazione anticipata) della propria quota quando l’atto istitutivo fissa una durata del vincolo e prevede soltanto anticipazioni discrezionali. Lo ha stabilito con l’ordinanza n. 12518 del 4 maggio 2026, che riguarda il caso di un trust regolato dalla legge del Jersey. Il caso. La vicenda sulla quale ha deciso la Cassazione trae origine dalla domanda di alcuni beneficiari di un trust della durata di 25 anni, nel quale era stata conferita una partecipazione societaria successivamente alienata dal trustee. Dopo una prima distribuzione parziale di una somma di denaro per ciascun beneficiario, i ricorrenti avevano chiesto la liquidazione del residuo, incontrando il rifiuto del trustee e il dissenso di uno dei beneficiari. Il diritto incondizionato. Il cuore della pronuncia risiede nel secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione del diritto di Jersey in ordine alla nozione di «diritto incondizionato» quale presupposto della devoluzione anticipata. La Suprema corte, nel confermare integralmente la ricostruzione della Corte d’appello di Milano, fonda il proprio ragionamento su due principali pilastri. In primo luogo, l’atto istitutivo predetermina la durata del trust e non attribuisce al singolo beneficiario alcun diritto alla liquidazione anticipata della propria quota; prevede, invece, un mero potere di «anticipazione» esercitabile dal trustee con il consenso del garante. In secondo luogo, l’articolo 43, comma 3 del Jersey Trust Law 1984 – nella versione applicabile *ratione temporis* – consente la cessazione anticipata del trust e la distribuzione del fondo soltanto quando tutti i beneficiari siano concordi, evocando così una volontà unanime e totalitaria incompatibile con lo scioglimento parziale su iniziativa di alcuni soltanto. La norma inderogabile La Cassazione ha inoltre sottolineato che, in virtù della clausola di prevalenza dell’atto istitutivo sulle norme non inderogabili della legge regolatrice, i ricorrenti avrebbero dovuto individuare una norma inderogabile di Jersey confliggente con il tenore del trust deed – onere rimasto del tutto inadempito. La circostanza che in passato fossero state erogate anticipazioni non dimostra l’esistenza di un diritto incondizionato: si tratta di facoltà previste dall’atto istitutivo e compatibili con la natura condizionata della posizione del beneficiario. La pronuncia offre quindi un contributo di rilievo



sistematico: se non si dimostra la violazione di una norma inderogabile prevista della legge regolatrice, l'atto di trust prevale.

*Fonte: Antonio Longo, Il Sole 24 Ore, Norme e tributi del 3 luglio 2026*

### ➤ **Dalla Cassazione limiti all'efficacia del pignoramento presso terzi**

Decorsi 60 giorni dalla notifica, il pignoramento presso terzi diventa automaticamente inefficace. Ne deriva che eventuali versamenti tardivi effettuati dal terzo pignorato in favore di agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) devono essere restituiti al contribuente. Questo è l'orientamento più recente della Cassazione. Nel caso fosse confermato anche in futuro, rischierebbe di rendere lo strumento del pignoramento presso terzi un'arma spuntata, proprio quando le ultime novità normative puntano ad un potenziamento dello strumento. Le norme. Ai sensi dell'articolo 72-bis del Dpr 602/1973, l'agente della riscossione ha il potere di disporre il pignoramento presso terzi con ordine notificato al terzo diversare direttamente nelle casse del Fisco le somme da questi dovute in favore del soggetto moroso verso l'Erario. Si tratta di una previsione, sulla carta, molto efficace che consente di evitare il passaggio al giudice dell'esecuzione. Si pensi ad esempio alla possibilità di pignorare il conto bancario o il canone di locazione o ancora il credito per onorari o corrispettivi dovuti a vario titolo. L'istituto è stato potenziato sia con l'obbligo posto a carico degli enti pubblici di verificare, prima di pagare somme a terzi, se il beneficiario ha debiti verso l'agente della riscossione (articolo 48-bis del Dpr 602/1973) e sia con la messa a disposizione di agenzia delle Entrate – Riscossione dei dati della fatturazione elettronica, attuata con il provvedimento direttoriale del 22 maggio 2026. A quest'ultimo riguardo, si evidenzia come la finalità della novella sia per l'appunto quella di facilitare l'individuazione dei clienti abituali del debitore iscritto a ruolo, al fine di rendere più proficua l'attività di pignoramento presso terzi. In proposito, va comunque rilevato che, se il cliente del debitore moroso ha già pagato il corrispettivo dovuto a quest'ultimo, non dovrà versare alcuna somma all'agente della riscossione, poiché il pignoramento pone un vincolo solo nei riguardi dei crediti ancora esigibili alla data del pignoramento stesso e tale non è un credito già pagato. Né d'altro canto è ipotizzabile un pignoramento con effetto retroattivo sui pagamenti già eseguiti. La giurisprudenza. Un problema che si è posto in giurisprudenza è quale sia la durata di efficacia dello strumento esecutivo in esame e, soprattutto, che cosa accade se il terzo non dà seguito all'ordine di agenzia delle Entrate – Riscossione. La risposta della Corte di cassazione al primo quesito è piuttosto perentoria: l'efficacia del pignoramento esattoriale è limitata a 60 giorni, senza che sia necessaria allo scopo alcuna eccezione da parte del debitore (Cassazione, pronunce n. 30214/2025 e n. 28520/2025). Ne deriva che su tutti i crediti o le somme che affluiscono entro tale scadenza si estende il vincolo apposto dall'agente della riscossione, mentre somme eventualmente riscosse dall'Ader dopo tale scadenza devono essere restituite al contribuente. Nelle pronunce della Corte è valorizzata la previsione, recata nell'articolo 72-bis del Dpr 602/1973, secondo cui, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica, l'agente della riscossione deve attivare la procedura di rito, davanti al giudice ordinario, ai sensi degli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile. In sostanza, ciò significa che se Ader vuole estendere la durata e gli effetti del pignoramento deve ottenere l'autorizzazione del giudice. Quanto alla questione delle conseguenze in caso di inottemperanza del terzo all'ordine dell'agente della riscossione, la Cassazione ha affermato che il buon esito della speciale procedura esattoriale dipende dalla collaborazione del terzo. Si osserva al riguardo che, laddove il terzo non adempia all'ordine di pagamento, l'unica conseguenza resta l'attivazione della procedura del codice di rito (ordinanza 30214/2025). Le conseguenze. È quindi evidente che, se questo orientamento dovesse trovare stabilità, lo strumento speciale del pignoramento erariale perderebbe gran parte della sua deterrenza, quantomeno quando si opera su rapporti tra privati (per esempio, quando il terzo è il cliente del debitore di Ader).



Diverso è il caso della verifica fatta dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973. In tale eventualità, infatti, un'inadempienza all'obbligo di segnalazione potrebbe far scattare la responsabilità contabile, in capo al dirigente competente.

*Fonte: Luigi Lovecchio, Il Sole 24 Ore, Norme e tributi del 3 luglio 2026*

➤ **La lista nera Usa non basta per l'esclusione bancaria**

La sentenza Jenec della Corte di giustizia Ue è un precedente che si occupa in apparenza di una problematica di nicchia ma ha una portata interpretativa di grande rilevanza per il mercato bancario e finanziario europeo. La sentenza enuncia un principio preciso ma scomodo: una lista di un Paese terzo come quella Ofac, che indica secondo il Dipartimento del Tesoro Usa i soggetti che sono sottoposti a sanzioni economiche e finanziarie statunitensi, non può diventare, dentro l'Unione, una condanna bancaria automatica. Il consumatore legalmente soggiornante nell'Ue ha diritto al conto di pagamento con caratteristiche di base. Quel diritto può arretrare davanti all'antiriciclaggio e al contrasto del terrorismo, ma non può essere sacrificato solo per un riflesso amministrativo. Approccio risk-based. Il punto tecnico è tutto nell'approccio "risk based" della direttiva 2015/849. La banca deve identificare il cliente, capire scopo e natura del rapporto, calibrare l'adeguata verifica e, se il rischio è alto, applicare misure rafforzate. L'inserimento in una lista Ofac può certamente essere un fattore di rischio. Non è però, da solo, la prova che aprire un conto base violi la normativa antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Serve una valutazione individualizzata: chi è il cliente, quali operazioni consente il conto, quali limiti e monitoraggi sono possibili, se il rischio residuo è gestibile. Solo se, dopo questo esame documentato, l'intermediario non riesce a mitigare il rischio con misure proporzionate, il rifiuto può reggere. Doppia sovranità regolatoria. Qui emerge anche il nodo geopolitico. Le banche europee stanno in mezzo a due sovranità regolatorie. Da un lato l'Ofac, che può trasformare la compliance in questione di sopravvivenza: sanzioni secondarie, perdita di corrispondenze in dollari, esclusione dal clearing. Dall'altro lato l'Unione, che rivendica autonomia giuridica e tutela dei diritti fondamentali, ma non offre uno scudo operativo credibile all'intermediario che resista alla pressione americana. La Corte risolve il caso del consumatore, non il dramma prudenziale della banca. La decisione si inserisce in una linea giurisprudenziale coerente. Nel caso Kadi già la Corte Ue aveva affermato che anche l'attuazione europea di liste Onu deve rispettare difesa, motivazione e controllo giurisdizionale effettivo. Nei casi Bank Mellat e Rosneft ha ribadito che le misure restrittive, pur politiche, non vivono fuori dallo Stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nei precedenti Nada e Al-Dulimi, ha chiesto agli Stati di non nascondersi dietro l'automatismo delle liste Onu, ma di cercare una lettura compatibile con i diritti. Anche il Comitato Onu dei diritti umani, nei casi Sayadi e Vinck, ha collegato liste, reputazione, libertà di movimento e rimedi effettivi. Il "caso Albanese". Quanto, infine, al "caso Albanese", non risulta ancora un precedente della Supreme Court Usa. Vi è stata invece una misura cautelare del District Court di Washington, poi sospesa dal D.C. Circuit in pendenza d'appello. Questa oscillazione conferma il problema giuridico e geopolitico: l'Ofac ha ancora un potere deterrenza enorme, ma non è immune dal controllo dei giudici. La sentenza Jenec chiarisce alle banche europee che la compliance antiriciclaggio non significa automatica chiusura e/o non apertura del conto. La sentenza richiede invece che vi sia una decisione motivata, proporzionata e difendibile.

*Fonte: Valerio Vallefuoco, Il Sole 24 Ore, Norme e tributi del 30 giugno 2026*



➤ **Antiriciclaggio, al via segnalazioni di qualità e maggiori motivazioni**

Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove istruzioni dell'Unità di informazione finanziaria (Uif) per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (Sos). Il provvedimento chiude il percorso di revisione avviato con la consultazione e sostituisce l'impianto operativo del 2011, con un obiettivo dichiarato: rendere la collaborazione attiva, nel contrasto al riciclaggio, più tempestiva, completa e utile, ma anche più coerente con la diversa natura dei destinatari. Per i professionisti il punto centrale non è l'aumento degli adempimenti, ma il modo in cui gli adempimenti devono essere organizzati e motivati. La Sos non viene concepita come un automatismo da attivare ogni volta che compare un'anomalia. Al contrario, le Istruzioni chiariscono che la segnalazione è l'esito di un processo valutativo: si parte dall'individuazione di elementi soggettivi o oggettivi anomali, li si confronta con le informazioni disponibili sul cliente, sulla prestazione richiesta, sull'operatività complessiva e sui soggetti collegati, e solo se il sospetto resta fondato si procede alla trasmissione alla Uif. Il chiarimento è importante perché riduce il rischio di segnalazioni meramente difensive. La ricorrenza di un indicatore di anomalia, una richiesta dell'autorità, il profilo di rischio elevato del cliente o l'utilizzo del contante non bastano, da soli, a imporre la Sos. Servono circostanze concrete, collegate fra loro e descritte in modo comprensibile. Allo stesso modo, quando il professionista esclude il sospetto, diventa opportuno conservare una traccia sintetica della valutazione svolta, così da poter ricostruire a posteriori le ragioni della decisione. Una delle modifiche più significative riguarda la figura del referente Sos, che prende il posto della precedente impostazione incentrata sul responsabile Sos. La scelta non è solo lessicale: la Uif precisa che il referente è una figura funzionale alla gestione operativa delle segnalazioni e delle interlocuzioni con l'Unità, senza introdurre nuovi soggetti responsabili ai fini sanzionatori. Per il professionista persona fisica il referente coincide con il destinatario; nelle strutture organizzate, invece, il ruolo è assunto dal legale rappresentante o da un delegato formalmente individuato. Sul piano organizzativo il principio guida è la proporzionalità. Le Istruzioni non pretendono che ogni studio adotti modelli complessi di tipo bancario. La procedura interna è richiesta per le strutture organizzate, mentre per il professionista persona fisica può essere adottata in modo proporzionato, soprattutto quando l'attività si svolge con dipendenti o collaboratori. Anche la compilazione della segnalazione richiede maggiore attenzione qualitativa. La Sos deve contenere dati strutturati coerenti e una parte descrittiva chiara, distinta tra operatività sospetta e motivi del sospetto. Gli allegati possono aiutare, ma non sostituire il racconto dei fatti e del ragionamento seguito. Per gli studi professionali il passaggio al nuovo sistema richiede tre interventi essenziali: aggiornare la registrazione e le abilitazioni sul portale, individuare con chiarezza il referente Sos e costruire una procedura minima, sostenibile e verificabile.

*Fonte: Valerio Vallefucio, Il Sole 24 Ore, Norme e tributi del 28 giugno 2026*

I migliori saluti

La Segreteria

LF/al